

### Estratto della relazione del

Ministero pubblico della Confederazione sulle attività svolte nel 2010

all'attenzione della prima Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

## I. Introduzione

Per il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) la fine del 2010 è stata la vigilia di un anno innovazioni di fondo. All'inizio del 2010, le Camere federali statuirono che il MPC non sarebbe più stato sottoposto alla doppia sorveglianza di Consiglio federale e Tribunale penale federale, bensì alla vigilanza del Parlamento e che si doveva separare il MPC dall'Amministrazione federale per renderlo indipendente.

Al contempo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) ha abrogato l'Ufficio federale dei giudici istruttori (UGIF) e l'ha integrato al MPC.

L'esercizio annuo 2010 del MPC è quindi caratterizzato da numerosi e vasti lavori e progetti di ordine amministrativo. L'attuazione tempestiva delle decisioni delle Camere federali in merito alla nuova vigilanza sul MPC e alla separazione del MPC dall'Amministrazione federale ha richiesto l'istituzione di un progetto strutturato.

I lavori volti a integrare l'UGIF al MPC e ad applicare il nuovo CPP sono stati portati a termine.

I collaboratori del MPC sono stati preparati mediante numerosi eventi di formazione all'applicazione del nuovo diritto processuale e sono ora motivati a mettere in pratica le nuove conoscenze.

## II. In generale

#### 1. Gli effettivi del MPC

Alla fine del 2010 il MPC contava complessivamente 131.1 posti ripartiti sulle quattro ubicazioni (Berna, Losanna, Lugano e Zurigo).

### 2. Separazione del MPC dall'Amministrazione federale e nuova vigilanza sul MPC

Con il licenziamento della Legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71) nella sessione primaverile 2010, le Camere federali hanno deciso di adottare un nuovo modello di vigilanza sul MPC, abrogando quindi la doppia sorveglianza di Consiglio federale e Tribunale penale federale (prima Corte dei reclami penali). Il MPC è sottoposto alla sorveglianza tecnica e amministrativa di un'autorità di vigilanza eletta dall'Assemblea federale. Di conseguenza, il 1° gennaio 2011, il MPC sarà separato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e dall'Amministrazione federale e diverrà indipendente.

L'attuazione tempestiva delle decisioni delle Camere federali ha richiesto l'istituzione di un progetto strutturato. È quindi stato creato il progetto "MPC 2011", volto a preparare l'imminente indipendenza del MPC, dal punto di vista formale e materiale, e a garantire una transizione agevole alla nuova struttura e la piena operatività del MPC a partire dal 1° gennaio 2011. Inoltre, il MPC è stato incaricato dal Capo del DFGP di avviare i preparativi necessari per l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e di integrarli nel progetto "MPC 2011".

Inoltre, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LOAP, il Procuratore generale ha emanato il regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.22).

### 3. Nuovo codice di diritto processuale penale svizzero (CPP)

Poiché il 1° gennaio 2011 oltre alla LOAP è entrato in vigore anche il nuovo CPP, i collaboratori del MPC hanno preso parte, durante tutto il 2010, a numerosi eventi di formazione sull'applicazione del nuovo diritto processuale. Alla formazione ha partecipato anche la Polizia giudiziaria federale (PGF).

L'entrata in vigore del nuovo CPP ha comportato inoltre l'abrogazione dell'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGIF). I lavori d'integrazione dell'UGIF al MPC sono stati espletati.

#### 4. Collaborazione internazionale

Nel 2010 il MPC ha preso nuovamente parte ai lavori del gruppo di lavoro OCSE per la lotta alla corruzione a fianco dei rappresentanti della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Inoltre, un rappresentante del MPC ha partecipato ai lavori del GRECO (Gruppo degli Stati contro la corruzione; strumento del Consiglio d'Europa nella lotta alla corruzione). Nel 2011 la Svizzera farà l'oggetto di una serie di esami svolti dall'OCSE, dal GRECO e dall'ONU (attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; UNCAC). Il MPC ha contribuito e contribuisce alla preparazione degli esami dei Paesi.

Nel 2010, nell'ambito della XXX delle priorità strategiche dei contatti con l'estero il MPC ha posto l'accento su due regioni geografiche, ossia sull'Europa e il Sudamerica (segnatamente sul Brasile). Dal punto di vista tematico, il MPC ha prioritariamente voluto fornire le prove dei reati preliminari al riciclaggio di denaro (in particolare la corruzione) e della criminalità organizzata in materia di terrorismo nonché confiscare valori patrimoniali. Nel 2010 il MPC ha quindi stabilito di conseguenza la sua rappresentanza nelle reti internazionali, ad esempio nell'Associazione Internazionale delle Autorità Anti-Corruzione (IAACA). L'organizzazione, sostenuta dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), mira a coordinare a livello mondiale la lotta alla corruzione, innanzitutto promuovendo e accompagnando l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

L'interesse mondiale a contare la Svizzera quale partner nella collaborazione internazionale, segnatamente anche nell'ambito della restituzione dei valori patrimoniali a Stati terzi in casi di corruzione, è tuttora attuale, immutato e forte. L'IAACA offre una piattaforma preziosa per i contatti con le autorità omologhe di tutte le regioni del mondo.

Nel 2010 sono stati coronati da successo anche gli ottimi contatti del MPC quale punto di contatto operativo per Eurojust. Responsabili di procedimenti hanno rappresentato il MPC a varie riunioni di coordinamento organizzate da Eurojust, cui hanno partecipato responsabili di procedimenti provenienti da tutti i Paesi interessati. Questo permette di coordinare determinati procedimenti penali del MPC con i procedimenti condotti negli altri Paesi interessati e di procedere in modo molto efficiente.

# III. Attività operative

### 1. Statistica

	2010
Totale delle inchieste e delle procedure di assistenza giudiziaria pendenti il	
31.12.2010	369
Inchieste	195
Pratiche di massa	53
Procedure di assistenza giudiziaria	121
Inchieste pendenti:*	195
·	23
Criminalità organizzata	
Riciclaggio di denaro	110
Corruzione	22
Terrorismo e finanziamento del terrorismo	3
Criminalità economica in senso stretto	36
Protezione dello Stato e reati speciali	31
*È possibile che un'inchiesta figuri in più categorie di reati.	
Totale degli accertamenti pendenti il 31.12.2010 sotto la direzione del MPC	60
Inchieste	49
Procedure di assistenza giudiziaria	11
Totale delle inchieste e delle procedure di assistenza giudiziaria avviate nel 2010	4565
Inchieste	76
Pratiche di massa	4383
Procedure di assistenza giudiziaria	106
Totale delle inchieste e delle procedure di assistenza giudiziaria evase nel 2010	4670
Inchieste	107
Pratiche di massa	4422
Procedure di massa  Procedure di assistenza giudiziaria	141
i roccoure di assistenza giudiziana	171
Totale dei procedimenti trasmessi all'Ufficio dei giudici istruttori federali nel 2010	10
Totale delle istruzioni preparatorie in corso presso l'Ufficio dei giudici istruttori	
federali il 31.12.2010	31
Totalo dogli atti d'accusa trasmossi al Tribunale panale foderale nel 2010	20
Totale degli atti d'accusa trasmessi al Tribunale penale federale nel 2010	20
Totale degli atti d'accusa trasmessi al Tribunale penale federale nel 2009	12
Totale degli atti d'accusa trasmessi al Tribunale penale federale nel 2008	16
Persone arrestate nel 2010	39
Persone arrestate nel 2010 liberate lo stesso anno	27
. C.C. C. C.C. C.C. C.C. C.C. C.C.C.C.C	

Nel 2010 il MPC ha presentato domanda di assunzione dell'inchiesta in dieci procedimenti a uno Stato terzo, di cui quattro sono stati accettati e uno è stato parzialmente accettato lo stesso anno.

Il MPC ha a sua volta assunto inchieste da Stati terzi. Nel 2010 il MPC ha assunto quattro procedimenti penali da procure tedesche. Nei casi di assunzione di un procedimento vi sono spesso un'inchiesta in corso in entrambi i Paesi e le risultanti procedure di assistenza giudiziaria attiva e passiva.

#### 2. Argomenti prescelti

# Sentenze del Tribunale penale federale e del Tribunale federale in un procedimento condotto per titolo di riciclaggio di denaro

In un procedimento condotto per titolo di riciclaggio di denaro, il MPC ha provocato una decisione del Tribunale federale, che ha contribuito a chiarire varie questioni giuridiche interessanti. Il MPC ha impugnato una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2008.22). Con sentenza del 21.10.2010 (6B\_900/2009) la Corte di diritto penale del Tribunale federale ha accolto (parzialmente) il ricorso, ha revocato la decisione del Tribunale penale federale e rinviato il procedimento dinanzi al Tribunale penale federale per una nuova valutazione. Il Tribunale federale si è pronunciato, tra gli altri, sui seguenti punti:

- a) doppia incriminazione: il Tribunale federale ha chiarito nella sua decisione che dalla genesi della disposizione, dal suo scopo e dal bene giuridico tutelato si desume che nel quadro dell'articolo 305<sup>bis</sup> numero 3 CP va applicato il principio della doppia incriminazione astratta. È quindi possibile condannare un imputato per riciclaggio di fondi provento di corruzione passiva commessa da un funzionario estero in uno Stato terzo prima dell'01.07.2006 (entrata in vigore dell'art. 322<sup>septies</sup> cpv. 2 CP);
- atti di riciclaggio di denaro: ogni comportamento suscettibile di mettere a rischio la confisca costituisce un atto di riciclaggio a se stante. Il prelievo di contante e l'ulteriore conferimento della somma prelevata sono stati considerati due atti di riciclaggio distinti. Il prelievo di contante da un conto bancario interrompe già la traccia documentale (paper trail), poiché non è più possibile ricostruire gli ultimi movimenti dei valori patrimoniali sulla base dei documenti bancari;
- c) elemento soggettivo del reato: l'autore del riciclaggio di denaro deve sapere o almeno presumere che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Maggiore è la gravità della violazione dell'obbligo di diligenza da parte dell'autore del riciclaggio (nella fattispecie l'impiegato di banca), più è probabile che sappia che un atto di riciclaggio si realizza o lo metta in conto. Per incriminare l'autore, è sufficiente che egli sia al corrente di fatti sulla base delle quali egli può intuire che i fondi provengono da un crimine. Non è tuttavia necessario che egli sappia quale reato sia concretamente stato commesso.

La Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato con decisione dell'01.03.2011 (SK.2010.20) gli imputati per ripetuto riciclaggio di denaro (condanna non ancora passata in giudicato).

# Sentenza del Tribunale penale federale in un procedimento condotto per titolo di corruzione passiva e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

Nel maggio 2010 il MPC ha promosso l'accusa contro l'ex capo della cancelleria dell'ambasciata svizzera a Lima in Perù. L'accusa ha contestato a quest'ultimo di aver concesso illegalmente visti a cittadini peruviani dietro pagamento di una controprestazione dell'ordine di USD 1'500 ciascuno. Una rete di tirafili in Perù prestava aiuto per queste immigrazioni illegali in Europa, fornendo documenti e certificati falsi, tra cui visti ufficiali della Svizzera, a peruviani desiderosi di partire per l'Europa, per un importo complessivo pari a USD 5'000. Tra i tirafili vi sarebbe presumibilmente un cittadino svizzero domiciliato in Perù. Finora non è stato possibile rinviarlo a giudizio in Svizzera.

Il Tribunale penale federale ha dato sostanzialmente seguito alle proposte del MPC e condannato l'ex capo della cancelleria per corruzione passiva e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. La decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale.

#### Sentenza del Tribunale penale federale in un procedimento condotto per titolo di riciclaggio di denaro

In Brasile, un ex giudice federale brasiliano e l'allora compagna sono stati condannati a pene detentive pluriennali, tra gli altri, per corruzione e criminalità organizzata. L'ex giudice federale brasiliano era un capo di un'organizzazione criminale, dedita alla corruzione, all'estorsione e alla vendita di decisioni di giustizia. Nel 2008, il MPC aveva confiscato circa CHF 20 milioni appartenenti all'ex giudice federale brasiliano e all'allora compagna.

Con decisione del 1° giugno 2010 (SK.2010.10), il Tribunale penale federale ha dichiarato il gestore dei conti svizzeri dell'allora compagna del giudice federale brasiliano colpevole di riciclaggio di denaro per omissione (art. 305<sup>bis</sup> CP e 11 CP). Il Tribunale penale federale ha riconosciuto in particolare che il gestore di conti bancari non adempie a tutti i suoi compiti e obblighi con la sola segnalazione di un caso alla sezione della gestione dei rischi della banca. Secondo la Legge sul riciclaggio di denaro e le direttive interne alla banca, il gestore aveva anche il dovere di raccogliere le informazioni necessarie, esaminare approfonditamente la relazione bancaria (origine dei fondi, accertamento del contesto economico ecc.), informare i suoi superiori dell'evoluzione del procedimento condotto in Brasile e modificare la qualifica della relazione in *politically exposed person* (PEP). Omettendo di agire in questo senso e limitandosi a segnalare il caso alla sezione della gestione dei rischi, il gestore di patrimoni ha ritardato il ritrovamento del provento di reato e si è reso colpevole di riciclaggio di denaro.

La decisione del Tribunale penale federale è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale.

#### Restituzione di CHF 20 milioni a Taiwan

Dal 7 gennaio 2008, il MPC conduce un procedimento penale nei confronti del figlio e della nuora di Chen Shui-bian, l'ex presidente di Taiwan per titolo di riciclaggio di denaro. Chen Shui-bian e sua moglie sono stati nel frattempo condannati dalle autorità giudiziarie taiwane-si per corruzione a una pena detentiva di complessivamente 19 anni.

Nell'ambito del procedimento penale condotto in Svizzera e dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle autorità giudiziarie di Taiwan, sono stati sequestrati circa CHF 37 milioni.

Grazie alla collaborazione stretta ed efficiente con la procura *Supreme Prosecutors Office* di Taiwan, il MPC ha potuto restituire anticipatamente una parte dei fondi dell'ex presidente taiwanese, depositati in Svizzera e presumibilmente provenienti da attività criminali, alle autorità giudiziarie di Taiwan. Le parti interessate non si sono opposte alla restituzione di circa CHF 20 milioni.

Il MPC continua a condurre il procedimento penale per determinare l'origine dei restanti valori patrimoniali sequestrati in Svizzera.

### IV. Previsioni

Dopo un 2010 caratterizzato da progetti organizzativi, nel 2011 il MPC si dedicherà maggiormente alle attività operative. L'obiettivo principale è l'applicazione unitaria del nuovo CPP. Per l'attuazione del CPP s'intende segnatamente sfruttare le possibilità che offre di accorciare i tempi dei procedimenti.

Nel 2011 si dovrà concretizzare anche la collaborazione con la nuova autorità di vigilanza (art. 23 segg. LOAP), costituitasi nel frattempo, cui il MPC ha trasmesso la documentazione di riferimento inerente alla gestione aziendale e la conduzione dei procedimenti.

Un obiettivo dichiarato del 2011 è inoltre il consolidamento della collaborazione con i Cantoni e dell'informazione reciproca. La Direzione del MPC prenderà contatto con le procure cantonali per tenere colloqui bilaterali in merito.

Ministero pubblico della Confederazione MPC

Dott. Erwin Beyeler Procuratore generale della Confederazione